

Assicurazione multirischi per l'azienda



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Business Protetto

Documento aggiornato il 1° luglio 2020
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni di Euro (di cui 141,45 milioni di Euro sul comparto Vita e 153,81 milioni di Euro sul comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 199,25 milioni di Euro (di cui 95,45 milioni di Euro vita e 103,80 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 429,40 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 599,63 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 170,23 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 139,6%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 193,23 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 550,75 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 357,52 milioni di Euro ed un Ratio pari al 285,0%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Business Protetto è una polizza di tipo "all risks" (Incendio, Furto, Responsabilità civile) e prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualunque evento non espressamente escluso. La polizza prevede anche la copertura responsabilità civile dei danni causati a terzi o a prestatori di lavoro.

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione della Società per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo, fatto salvo quanto espressamente escluso e limiti e franchigie.

La polizza prevede 4 opzioni: BASE, MEDIUM, LARGE, TOP di Massimale assicurabile da un minimo € 50.000,00 ad un massimo di € 200.000,00 (Incendio), Come da tabella allegata e le relative franchigie

		FORMA DI COPERTURA			
		BASE	MEDIUM	LARGE	TOP
FRANCHIGIA PER OGNI DANNO (€)		500,00	500,00	500,00	500,00

		FORMA DI COPERTURA			
		BASE	MEDIUM	LARGE	TOP
GARANZIA		LIMITI DI RISARCIMENTO (€)			
1	Fabbricato (Incendio)	50.000,00	75.000,00	100.000,00	200.000,00
2	Contenuto	20.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00
A)	Eventi sociopolitici	50.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00
B)	Eventi atmosferici	50.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00
C)	Danni d'acqua condotta	1.000,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00
D)	Fenomeno elettrico	1.000,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00

		FORMA DI COPERTURA			
		BASE	MEDIUM	LARGE	TOP
GARANZIA		LIMITI DI RISARCIMENTO (€)			
E)	Merchi in refrigerazione	N.A.	1.000,00	1.500,00	2.000,00
F)	Lastre	N.A.	1.000,00	1.000,00	2.000,00
G)	Furto e rapina	2.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00
13.1	Duplicazione documenti	N.A.	1.000,00	1.000,00	2.000,00
13.2	Demolizione e sgombero	5.000,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00
13.3	Onorari periti	N.A.	1.000,00	1.500,00	3.000,00
13.4	Portavalori e spese sanitarie	N.A.	1.000,00	1.500,00	2.000,00
13.5	Guasti dei ladri	1.000,00	1.500,00	2.000,00	4.000,00
13.6	Valori	N.A.	900,00	1.200,00	1.500,00
14.1	Massimale RCT	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
14.1	Massimale RCO	250.000,00	300.000,00	500.000,00	750.000,00
	Franchigia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.1	Locali adibiti all'esercizio	50.000,00	75.000,00	100.000,00	200.000,00
17.2	Danni da incendio	25.000,00	50.000,00	75.000,00	150.000,00

N.A. = Non Assicurabile

Rispetto alle opzioni relative alle Forma di copertura come da prospetto sopra descritto, la Società, se viene conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha diritto di richiedere all'Assicurato la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO:

Sconto progressivo	Nel caso in cui il Contraente risulti titolare di altro contratto di assicurazione stipulato con la Società e ricadente nei seguenti prodotti: "Incendio Mutui", "Persona InChiaro", "Casa InChiaro" e "Famiglia InChiaro", al momento della stipula del presente contratto verrà applicato uno sconto progressivo dal 10% al 20% sul premio, fermo il rispetto del premio minimo previsto che risulta pari a Euro 76,00.
---------------------------	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Sono esclusi dall'assicurazione i danni (INCENDIO + FURTO), oltre quelli già indicati nel DIP: • verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile ed insurrezioni, invasioni ed ostilità, con o senza dichiarazioni di guerra, rivolta, occupazione militare, atti di terrorismo e sabotaggio; • verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da esposizione a radiazioni ionizzanti in genere, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica; • cagionati o agevolati dagli addetti all'esercizio e dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono, di persone che abitano con i medesimi od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, da persone legate da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi; • di furto dei valori a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore; • di furto degli altri beni a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore; • derivanti da umidità, stillicidio, usura o carenza di manutenzione degli impianti; • derivanti al contenuto posto ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento; • alla macchina o all'impianto nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; • subiti dalle "cose particolari"; • a e di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico salvo che non si tratti di cose oggetto dell'assicurazione; • ad alberi, fiori e coltivazioni in genere; • determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine; • da muffe in genere, funghi, contaminazione, gelo, brina, condensa, siccità, infiltrazione, roditori, animali e vegetali in genere; • a beni in leasing già coperti da altra assicurazione. Delimitazioni (INCENDIO + FURTO): Relativamente ai danni materiali e diretti causati da Eventi socio politici, la Società non risarcisce i danni da imbrattamento
-----------------------	---

	nonché i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da Eventi atmosferici, la Società non risarcisce i danni a: • insegne, antenne, cavi aerei, camini, ciminiera, serramenti in genere, tende ed installazioni esterne, salvo serbatoi ed impianti fissi definiti tali per natura e destinazione; • tettoie, vetrate e lucernari in genere; • lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine, gelo e neve; • recinzioni, cancelli, alberi, cespugli e coltivazioni in genere; • fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti ed al loro contenuto (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); • capannoni pressostatici, tensiostatici e simili; • baracche in legno o plastica, serre, e quanto in essi contenuto. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato, la Società non risarcisce i danni causati al contenuto posto in locali interrati e/o seminterrati. Agli effetti della presente delimitazione, la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare e di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua escluse le spese di cui sopra in locali interrati e/o seminterrati. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico, la Società non risarcisce i danni: • di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento; • da carenza di manutenzione; • causati dagli effetti gradualmente degli eventi atmosferici o da manomissioni verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; • dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza; • dei quali devono rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; • alle lampade elettriche ed alle insegne luminose. Relativamente ai danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, la Società non risarcisce i danni: • dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione; • derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti; • alle merci poste su automezzi. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. Fermo quanto sopra indicato la Società non è tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa. Relativamente alla rottura delle lastre, la Società non risarcisce i danni avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, traslochi, riparazioni o dovuti a vizio di costruzione, installazione, rigature o scheggiature. Relativamente alla garanzia furto e rapina, la Società non risarcisce i danni derivati da: • furto commesso senza scasso o rottura di "mezzi di protezione e chiusura", dei muri, tetti e soffitti dei locali, a meno che non vengano usati grimaldelli od arnesi simili salvo che, chi ha perpetrato il furto, non sia rimasto nei locali contenenti le cose assicurate all'insaputa dell'Assicurato e/o degli altri addetti e che poi abbia asportato la refurtiva a locali chiusi; • sia commesso con uso di chiavi vere sottratte in maniera fraudolenta e purché l'Assicurato ne abbia già denunciato, in precedenza all'accadimento del furto, il fatto alla Autorità giudiziaria; • sia commesso con introduzione clandestina, intendendosi per tale il furto perpetrato da persone che siano rimaste nei locali del fabbricato all'insaputa dell'Assicurato e/o di altri addetti sia commesso con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone nei locali contenenti le cose assicurate; • furto alle cose riposte nelle vetrine tra le ore 21 e le ore 8 del mattino. La garanzia R.C.T. non comprende: • i danni: - che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione; - derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge; • i danni conseguenti a: - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; - interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua; - alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; - richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria; • i danni da proprietà e/o uso di: - veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; - natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; aeromobili; - veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle
--	--

	disposizioni in vigore; • i danni: - alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; - alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; - alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; - alle cose trovanti nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse; - a condutture, impianti sotterranei e subacquei; - a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; - a cose da furto; - a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile; - a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute; - provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga; • i danni cagionati da: - prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; - opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola opera, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico; - operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori; • i danni derivanti: - dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; - da detenzione o impiego di esplosivi; - da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; - da perdite, alterazioni o distruzioni di software; - da uso ed abuso di internet o simili; - da trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; - da virus informatici di ogni tipo e simili; - da uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; a dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; - da mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; - da qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi; • i danni connessi, causati e/o derivati e/o verificatisi, direttamente e/o indirettamente: - dalla produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana; - da campi elettromagnetici e/o mufte tossiche; da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non; - in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; - in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo; da attività professionale medica e sanitaria in genere; - relativi a "responsabilità contrattuale"; • i danni derivanti: - da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; - da acqua piovana; da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili; • i danni causanti: - "pure" perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà; - "puri" danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche; Esclusioni relative alla garanzia R-C.O. La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da: • malattie professionali; • detenzione o impiego di esplosivi; • trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; • malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria; • presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; • campi elettromagnetici e mufte tossiche; • tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; • atti di guerra dichiarata e non; direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
--	--

	Ai fini dell'assicurazione non sono considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; • il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nel caso l'Assicurato non sia persona fisica; • le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; • tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione; • le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Fatto salvo quanto espressamente indicato nel DIP, la copertura della garanzia entra in vigore a condizione che sia stata versata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno indicato in polizza o in data antecedente, altrimenti alle ore 24 del giorno del versamento del premio.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro In caso di sinistro l'Assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile; • darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia di sinistro può essere presentata: • a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 • a mezzo fax al numero verde 800 60 61 61 • a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma • a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it • a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it • rivolgendosi al proprio intermediario Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario L'inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. L'Assicurato deve altresì: • in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; • conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In particolare, per l'assicurazione "Furto" l'Assicurato deve: • fornire alla Società, a semplice richiesta, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro; • adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione o la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate; • denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. <i>La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.</i> In caso di sinistro che riguardi la garanzia Responsabilità Civile, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto. L'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ai sensi dell'art. 1910 del codice
--	---

	civile. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Qualora si verifichi che uno o più contratti prevedano una franchigia di importo pari o superiore alle somme/massimali assicurati col presente contratto, si conviene che la presente polizza opererà a secondo rischio rispetto ai predetti contratti. Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
	Assistenza diretta Non sono previste prestazioni fornite da enti o strutture convenzionate.
	Gestione da parte di altre imprese Non sono previste altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	Per i Danni Diretti e Indiretti, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle "Esclusioni". Il premio dell'assicurazione "Responsabilità Civile" è determinato in base al numero dei prestatori di lavoro dichiarati dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza. Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell'indennizzo della tolleranza concessa. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



Quando e come devo pagare?

Premio	In aggiunta a quanto indicato nel DIP, si informa non è previsto il pagamento del premio in contanti.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non sono previste possibilità di sospensione della copertura.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto diritto di ripensamento dopo la sottoscrizione del contratto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Business Protetto è destinato a coloro che intendono assicurare attività commerciali e di impresa.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione	La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2019), è, in percentuale, pari al 25,00% del premio imponibile ed in valore assoluto
---------------------------------	---

pari a 25,00 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Regime fiscale

Le imposte vanno applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al 22,25% (per le garanzie danni materiali e diretti e responsabilità civile verso terzi).

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.